

**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE LAVORO RICORSO**

**EX ART 414 c.p.c**

**CON ISTANZA EX ART. 700 CPC E 669 BIS E SS.**

**Per:** BONDI' PIERA nata il 21.09.1983 a Palermo (c.f. BNDPRI83P61G273D) ) rapp.ta e difesa, dall' avv. Veronica Ascolese (C.F SCLVNC79M56G813C), ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 18769435 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): [veronica.ascolese@forotorre.it](mailto:veronica.ascolese@forotorre.it); giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce al presente atto ai sensi dell'art 83 c.p.c..

CONTRO - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), [urp@postacert.istruzione.it](mailto:urp@postacert.istruzione.it)) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45 - C.A.P. 10128, P.E.C., [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA

. -resistente

CONTRO - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale pro tempore, c.f. 97613140017, (P.E.C., estratta da IPA, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), [drpi@postacert.istruzione.it](mailto:drpi@postacert.istruzione.it)) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, Corso Stati Uniti n. 45, C.A.P. 10128 P.E.C., [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA,

-resistente

CONTRO - Ufficio VII Ambito Territoriale di Novara (USP Novara), in persona del Dirigente pro tempore Prof. Bordonaro, C.F.: 80014360038, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it) estratto dal Registro PP.AA

-resistente



E CONTRO - I.C.S. “ Francesco Tadini” di Cameri, domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, ads.to@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal Registro PP.AA –

Resistente

NONCHE’ EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell’USR Piemonte AT di NOVARA, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021 – 2022, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso;

-potenziali resistenti-

\*\*\*

**ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO CULTURALE DI ACCESSO AL PROFILO DI COLLABORATORE SCOLASTICO, OVVERO DELL’ESTENSIONE AL PREDETTO PROFILO DI ALTRO TITOLO DI ACCESSO, NONCHE’ IL RICONOSCIMENTO DELL’INTEGRALE PUNTEGGIO MATURATO PER IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LA SCUOLA STATALE. DISAPPLICAZIONE E/O ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DELLA GRADUATORIA ATA E DEL DECRETO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

PREMESSO IN FATTO CHE

- La Sig. Bondi ha presentato domanda di inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2021-2023 personale ATA, sia come collaboratore scolastico sia come assistente amministrativo che cuoco;
- In detta istanza l’esponente indicava quale titolo di accesso per l’inserimento nella graduatoria del personale ATA-collaboratore scolastico, il diploma di qualifica Professionale conseguito da “privatista” presso l’Istituto Paritario Professionale “Forcella” di Nocera Inferiore (SA) nell’a.s. 2012/13; -quale titolo di accesso per l’inclusione nella graduatoria del personale ATA-assistente amministrativo, il Diploma di Tecnica Economica conseguito nell’a.s. 2016/2007 e rilasciato dall’Istituto Tecnico “A. MORO ” di Nola (NA);
- Con provvedimento del 28.04.2022 il Dirigente scolastico comunicava alla ricorrente l’esclusione dalla graduatoria di III fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico per tutto il periodo di vigenza della stessa, in quanto sprovvisto del titolo di accesso”;



- Sempre in data 28.04.2022, il DS dell'Istituto Comprensivo Statale con provvedimento prot. n. 4283 disponeva “la risoluzione del contratto e i servizi prestati dal 18.09.2020 al 0.06.2021 e dal 09.09.2021 al 27.04.2022 erano da considerarsi in fatto e non in diritto.

## IN DIRITTO

### 1.SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER MANCATA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ex art. 7 L. 241/90.

Anzitutto si precisa che il provvedimento di depennamento dalla graduatoria di terza fascia personale ATA – a firma del Dirigente Scolastico della Scuola “Francesco Tadini”, dovrà ritenersi del tutto illegittimo in quanto non è stata data alcuna comunicazione di avvio del procedimento disciplinare alla Sig. Bondi, prima di dar corso al depennamento della graduatoria e alla risoluzione del contratto di lavoro, in palese violazione dell'art. 7 della L. 241/90 e di quanto disposto dal punto 7.6 del DM 640/17.

La giurisprudenza amministrativa intervenuta al riguardo ha affermato che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione del succitato articolo. In riferimento a casi analoghi, ben hanno operato altre Istituzioni Scolastiche che, innanzi a “presunti diplomi falsi” rilasciati dal medesimo Istituto Passarelli, non hanno esitato a dar corso al procedimento disciplinare con la contestazione dell'addebito al lavoratore, prima di effettuare qualsivoglia valutazione, dando così possibilità al dipendente di presentare memorie difensive o di essere ascoltato. Nel caso di specie alcun procedimento è stato avviato, nonostante il presunto comportamento contestato all'esponente rientrerebbe nelle ipotesi di condotte aventi rilevanza disciplinare e ciò in base a quanto stabilito dall'art. 55 quater, lett. d, D.Lgs 161/2000 rubricato “licenziamento disciplinare”, ove tra le 2 T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138. fattispecie per le quali viene prevista tale sanzione si fa rientrare anche le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. 3 In tal senso pure l'art. 95 co. 8 del CCNL 2006-2009 scuola per il personale ATA, attualmente vigente, (come espressamente richiamato dall'art. 1 co. 10 del CCNL 2016-2018) che commina la sanzione del licenziamento senza preavviso, laddove si accerti che l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti. La stessa Suprema Corte, richiamando i suoi precedenti, afferma che: “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come



disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.”<sup>4</sup> Nel caso specifico l'Amministrazione ha completamente omesso ogni adempimento relativo al procedimento disciplinare, dalla contestazione dell'addebito alla convocazione, violando espressamente norme imperative, come tali qualificate dall'art. 55 D. Lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità (o comunque illegittimità) sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro. Se diversamente la PA avesse dato avvio al procedimento disciplinare, certamente la ricorrente avrebbe potuto dimostrare l'assoluta infondatezza della contestazione, dando prova di aver effettivamente conseguito il diploma in questione e in ogni caso della sua assoluta buona fede. Pertanto, alla luce del suesposto rilievo si dovranno ritenere illegittimi e inefficaci i provvedimenti in questione, di conseguenza il ricorrente avrà diritto a vedersi reinserito nella graduatoria di istituto di terza fascia anni 2021/2023.

## **2.SULL'INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ECCESSO DI POTERE.**

Il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L. 165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale -Ambito Territoriale che nella funzione di UPD, è l'unico organo legittimato a procedere all'esclusione dalle graduatorie. Il carattere imperativo e pertanto inderogabile della norma, né suscettibile di alcuna diversa interpretazione, è stabilito proprio nell'art. 55 del succitato D.Lgs che così recita “ Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione” Sicchè il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti. Tant'è -lo si ribadisce- che in altre regioni si è data pronta comunicazione all'USR di competenza, sempre in riferimento al caso dei dichiarati diplomi dell'Istituto di cui si discute. Il depennamento dalla graduatoria e la successiva risoluzione del contratto di lavoro, con perdita peraltro degli effetti giuridici del servizio prestato, sono infatti disciplinati dall'art. 55 bis del DLGS 161/2001 ove si legge: “le sanzioni più gravi non sono



irrogabili direttamente dal dirigente scolastico, che deve trasmettere gli atti all'ufficio per i procedimenti disciplinari presso l'Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto". La P.A. nel caso di specie ha omesso qualsivoglia adempimento attinente il procedimento disciplinare, in quanto: 1) il DS non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione dell'addebito all'USR Piemonte -in funzione di UPD- né lo stesso è stato mai contestato 2) non è stato convocato il dipendente per l'audizione a difesa; 3) a quest'ultimo non è stata concessa nemmeno la facoltà di depositare memorie scritte ovvero di essere assistito da un difensore, così contravvenendosi espressamente alle norme imperative, come quelle di cui all'art. 55 D. lgs. n. 165/2001, con conseguente nullità o comunque illegittimità sia dell'esclusione della graduatoria, sia della risoluzione del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. Ord. N. 28111/2019) ha escluso che il DS possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni. In tal senso si richiama anche quanto sancito dalla Corte d'Appello di Milano che conformandosi all'orientamento giurisprudenziale prevalente<sup>5</sup> ribadisce che ai sensi dell'art. 55 co. 9 quater spetta al Dirigente Scolastico la competenza per l'irrogazione di sanzioni che vanno dal richiamo verbale alla sospensione della retribuzione sino a giorni 10 giorni, motivo per cui i provvedimenti oggetto di doglianza sono da ritenersi illegittimi.

È chiaro allora che il Dirigente scolastico non può arrogarsi la competenza per l'irrogazione della più grave delle sanzioni disciplinari -il licenziamento- e/o la cancellazione dalla graduatoria d'istituto del collaboratore scolastico. Neanche la contrattazione collettiva potrebbe derogare a detto principio, il cui limite è quello di intervenire per definire la tipologia e l'entità delle sanzioni. Per concludere, non v'è dubbio che per l'effetto dell'art. 55 bis T.U. sul pubblico impiego la competenza del dirigente scolastico sia da ritenersi circoscritta alle sole infrazioni di minore gravità.

### **3.SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA.**

È bene precisare che la Pubblica Amministrazione nell'ambito della propria attività negoziale non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell'accettazione della formulata proposta da parte del dipendente.

All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la PA in questi casi agisce "jure privatorum", e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D.lgs. n. 29 del 1993, come convertito con L. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti ex lege (artt. 1453,1463, 1467 c.c.).



E' quindi pacifico che, nell'ambito di detti rapporti contrattuali, il datore di lavoro- PA non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revoca unilaterale; l'art. 2 della citata legge infatti così recita: I "rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa". Ragion per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge. Inoltre, l'adozione di provvedimenti in autotutela da parte della P.A. deve eventualmente da un canto ripristinare la legalità, ma al contempo posso essere adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti. Ebbene nel caso dei provvedimenti qui impugnati per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l'avvenuta valutazione comparativa tra l'eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale dell'odierno istante, il quale, diversamente, aveva fatto affidamento sul comportamento concludente dell'autorità scolastica, sul contratto a tempo determinato regolarmente stipulato ed in fase di esecuzione, nonché sulla possibilità di permanenza nella graduatoria.

Infatti, risulta essere stata omessa qualunque considerazione sull'esistenza di un interesse che autorizzasse l'esercizio del potere di autotutela mediante l'annullamento del precedente atto già adottato dall'Amministrazione; ciò, come noto, può essere legittimamente disposto soltanto allorquando il nuovo provvedimento che rimuove l'anteriore atto dallo stesso annullato, soddisfi un interesse pubblico di reale ed effettiva emergenza. In questo caso l'Amministrazione resistente ha disposto il "depennamento" dalla graduatoria del ricorrente quale "conseguenza automatica" della presunta falsità del titolo dichiarato, senza operare alcuna verifica - di cui, infatti, non vi è traccia in motivazione- circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, in sostanza, di un intervento volto al "mero ripristino della legalità", il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di contemperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015). In presenza dunque di un vincolo contrattuale già sorto, l'amministrazione non poteva in alcun modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.



#### **4.SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO.**

Sotto altro profilo, si precisa che l'esponente ha agito nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista, svolgendo le prove (tre prove scritte e una orale) somministrategli dall'Istituto "Forcella", e pertanto non aveva ragione di dubitare della genuinità della qualifica e dichiarato nell'istanza di inserimento della graduatoria;

È certo che se l'esponente avesse avuto anche solo il minimo dubbio circa la validità del diploma di qualifica, allora si sarebbe astenuto dal dichiararlo, essendo in ogni caso in possesso di altro titolo idoneo all'accesso in graduatoria;

Si tenga presente che il lavoratore in sede di presentazione della domanda d'inserimento ha correttamente riportato i dati contenuti nel diploma di qualifica conseguito presso l'Istituto Passarelli ed effettivamente in suo possesso. È quindi chiaro che i due provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e di risoluzione del contratto hanno comunque determinato, nel ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti come collaboratore scolastico. Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante -sotto il profilo soggettivo- la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Una mancata consapevolezza che ben potrà essere valutata dal Giudice adito a riprova della totale buona fede tenuta dal ricorrente nell'intera vicenda.

Inoltre l'Istituto che ha rilasciato il diploma di qualifica, che si ritiene avesse avuto la parità a decorrere dall'a.s. 2013/2014 precisato che "le qualifiche professionali rilasciate dall'istituto "Cs Forcella" sono riconosciute come titolo valido, in quanto sono state svolte con l'autorizzazione dell'organo di competenza preposto". (allegato)

Difatti in data 24.07.2013 è stato inviato all'Usp di Salerno il calendario degli esami svolti per l'a.s. 2012/2013 svolti nel settembre 2013.

#### **5.SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**





Sotto altro profilo si noti come, la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare la ricorrente dalla graduatoria, disponendone la risoluzione del contratto in essere, sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo alla stessa.

Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio<sup>6</sup>, secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate "tempestivamente" in occasione del primo rapporto di lavoro dal Ds che conferisce la supplenza. All'esito dei controlli il DS potrà "convalidare" o "non convalidare" i dati del dichiarante.

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando tardivamente. Non solo. L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati. Convincimento ancor più consolidato a seguito dell'intervenuto decreto di convalida dei servizi e dei punteggi, come risultante da prot. n. 3190 del 13/10/2020.

Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, impone alla P.A. di salvaguardare con attenzione tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio. In altre parole, tale principio tutela l'interesse di colui che confida in una certa situazione definita nella realtà giuridica e che appare conforme al diritto anche se non lo è, a condizione che tale situazione abbia avuto origine dall'atteggiamento altrui. Soprattutto nei casi di esercizio del potere di autotutela, l'amministrazione non potrà dunque rimuovere discrezionalmente quella posizione vantaggiosa che era stata dapprima assicurata al privato sulla base del precedente disposto. Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 nonies della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato 6 Art. 7.5 del D.M. 640/2018 che così recita: "7.5 - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per





tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste fa altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari; il decorrere del tempo senza che l'atto viziato venga annullato -nel caso di specie- ha di fatto determinato in capo al collaboratore il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti- sicchè tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale. Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi: I. il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente. L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo. È utile evidenziare come il legittimo affidamento prescinde dalla legittimità o meno dell'azione amministrativa, ossia il soggetto privato ha diritto ad essere tutelato anche nell'ipotesi in cui il provvedimento amministrativo favorevole sia ab origine illegittimo. La ratio quindi è quella di salvaguardare il soggetto privato che veda tradita la fiducia riposta nella situazione giuridica formatasi successivamente all'azione della P.A. e consolidatasi nel tempo, indipendentemente da ogni giudizio relativo alla legittimità del provvedimento. Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal Sig. Amura, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per più di due anni. II. Inoltre, è necessario che il privato abbia ottenuto l'utilità in buona fede. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela. Ebbene, nel caso di specie il Sig. Amura, non solo non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, essendo effettivamente in possesso del diploma di qualifica dell'Istituto Passarelli, conseguito solo dopo aver regolarmente Firmato Da: NIGITO TERESA LUANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c115c7ad97be0199afc95b0864aa126 15 sostenuto varie prove d'esami, ma è anche in possesso di idonea pergamena rilasciata dalla Scuola Paritaria. E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile. III. Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità. Nel caso di specie, come riportato dettagliatamente in premessa, il Sig. Amura ha prestato servizio dal novembre 2017 sino al gennaio 2021 (quindi per tre anni scolastici consecutivi: 17/18-19/20-20/21). Inoltre, l'aver ricevuto un decreto di rettifica del



punteggio e di convalida delle dichiarazioni rese in occasione dell'inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha determinato in capo al collaboratore il consolidamento della situazione di vantaggio nella sua sfera personale soggettiva, stabilizzandosi nello stesso il convincimento circa la spettanza di tale diritto, anche in virtù del fatto che ogni singolo anno di servizio comportava l'incremento del punteggio in graduatoria. Sotto tale profilo, occorre ancora specificare che il collaboratore, al sol fine di ottemperare agli impegni presi, ha effettuato scelte personali, familiari e lavorative direttamente influenzate da tali incarichi, rinunciando anche ad altre opportunità lavorative. Detto ciò è dunque chiaro come la P.A. non può arrecare pregiudizi ai privati che hanno fatto affidamento sulla situazione giuridica determinata dal provvedimento di primo grado e, per tale motivo, la legge impone alla stessa di prendere adeguatamente in considerazione anche questi interessi. In passato non si riconosceva la portata di una simile tutela anche nel campo pubblico, ora invece si ammette che la P.A. possa utilizzare anche strumenti di natura privatistica, ossia potrà agire come iure privatorum e, pertanto, spogliandosi della discrezionalità che contraddistingue la sua azione, si dovrà porre allo stesso livello del privato, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della responsabilità. In conclusione, quindi ad oggi è possibile affermare che il privato può vantare una posizione giuridicamente tutelata di affidamento anche nei confronti dell'azione amministrativa. Tutto quanto sopra esposto viene ribadito in numerose pronunce della giurisprudenza amministrativa; a mero titolo esemplificativo basti vedere quanto stabilito dal TAR Lazio nella sentenza n. 4455 del 2012, ove si afferma che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della P.A., la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento.

## **6.SULLA SUSSISTENZA DEL TITOLO VALIDO DICHIARATO PER L'ACCESSO ALLA GRADUTAORIA DI TERZA FASCIA ATA E SUL POSSESSO DI ALTRO TITOLO DICHIARATO COMUNUQUE IDONEO.**

Ai sensi dell'art. 2 del DM 30 agosto 2017 n. 640, possono presentare domanda di inserimento in III fascia per il profilo di Collaboratore Scolastico i candidati che siano muniti dei seguenti titoli di studio: «diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle



Regioni».

In ogni caso per mero scrupolo difensivo si evidenzia che, la sig. Bondi era già in possesso di altro titolo idoneo all'accesso in graduatoria al momento della presentazione della domanda ed in particolare del Diploma di, titolo peraltro dichiarato nella medesima istanza

Per tale motivo era stato richiesto alla P.A. in via subordinata, di valutare detto diploma quale titolo valido di accesso anche ai fini della permanenza nella graduatoria di collaboratore scolastico, e ciò in base al c.d. principio del "soccorso istruttorio", per cui la P.A. ben avrebbe potuto in via autonoma provvedere alla rettifica delle domande di partecipazione non corrette o incomplete. Aspetto di cui il Giudice adito terrà certamente in considerazione.

\*\*\*

### **Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora**

Sotto il profilo del fumus boni iuris è evidente che il depennamento e la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro siano del tutto illegittimi per motivi sia di natura formale che procedurale e ciò tanto per il mancato avvio del procedimento disciplinare quanto per la palese incompetenza del Dirigente Scolastico che, arrogandosi un potere non previsto ex lege, peraltro in luogo dell'USR in funzione di UPD, ha agito nella piena violazione delle norme di legge.

Come già detto, a seguito della privatizzazione del Pubblico Impiego ai sensi del Dlgs 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" il rapporto di lavoro presuppone una posizione di parità tra le parti, motivo per cui è preclusa qualsivoglia modifica o revoca unilaterale del contratto da parte del datore di lavoro. L'esclusione dalla graduatoria, ha di fatto impedito al collaboratore scolastico di poter svolgere l'attività lavorativa e difatti dalla risoluzione la stessa è disoccupata e non può contribuire al sostentamento della famiglia e dei figli minori.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro adito, affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**



**IN VIA CAUTELARE**

Previo annullamento/eventuale disapplicazione dei provvedimenti richiamati in premessa,

dichiarare in ogni caso illegittima la risoluzione del rapporto di lavoro e il depennamento dalle graduatorie;

- **NEL MERITO**

In via principale: - con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità, annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento con il quale il DS dell'Istituto ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia per collaboratori scolastici per il triennio 2021 – 2023 e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ordinare al MIUR il ripristino funzionale del rapporto di lavoro con diritto al pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico annuale;

- al contempo dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserito all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di collaboratore scolastico e cuoco con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati dall'anno 2020 all'anno 2022;

-In via solo subordinata, per le ragioni e causali tutte esposte in narrativa, accertare che il decreto di depennamento e di risoluzione unilaterale del contratto impugnati sono stati comminati in violazione delle norme sul legittimo affidamento e sul potere di revoca in autotutela delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza, in pieno accoglimento del presente ricorso, ritenere e dichiarare nullo e/o annullabile e comunque illegittimi e/o inefficaci i provvedimenti impugnati come meglio precisati nelle superiori conclusioni, che qui si intendono per intero richiamate e trascritte, oltre al pagamento delle indennità risarcitorie come sopra

- In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento della validità del titolo di accesso al profilo CS indicato in domanda, ordinare all'Amministrazione resistente di collocare il ricorrente nella relativa posizione della graduatoria di istituto di terza fascia con il minor punteggio derivante dal diverso titolo di accesso e con salvezza del punteggio maturato per il servizio prestato o in via ulteriormente gradata, nel caso di mancato riconoscimento del servizio prestato, con il minor punteggio.

Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento anche se non conosciuto connesso o collegato a



quello impugnato.

Sempre con vittoria di spese e compensi di causa, oltre Cpa e quant'altro dovuto per legge.

• IN VIA ISTRUTTORIA:

- ordinare al Miur l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Si dichiara, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. 115/2002, che la presente causa ha valore indeterminabile ma il ricorrente non è tenuto a versamento alcuno considerato che il suo reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito non è superiore ad € € 34.585,23. Si allega dichiarazione

\*\*\*

In via istruttoria si esibisce e deposita la seguente documentazione

1 DECRETO DEPENNAMENTO

2 DECRETO RISOLUZIONE CONTRATTO

3 QUALIFICA TRIENNALE

4 DIPLOMA

5 DOCUMENTI FORCELLA

6 DOC FORCELLA

7 SENTENZA TRIBUNALE DI RIMINI

**I S T A N Z A D I N O T I F I C A Z I O N E E X A R T. 151 C P C**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli



eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

- a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

SJ

Avv. Veronica Ascolese

